

LA SCUOLA
UNISCE L'ITALIA
VALORIZZIAMO
SCUOLA E LAVORO



La voce libera della scuola



Segreteria Regionale 86100 CAMPOBASSO Via Crispi, 1/D-E
Tel. 338 8987 029 - 0865 195 6044 - Fax n° 02 301 320 47

molise@uilsuola.it	nfratangelo@uilsuola.it
campobasso@uilsuola.it	86100 CAMPOBASSO Via Crispi, 1/D-E tel. 0874 418 560
termoli@uilsuola.it	86039 TERMOLI Via Sandro Pertini, 1 tel. 0875 707 103
isernia@uilsuola.it	86170 ISERNIA Viale dei Pentri, 173/A tel. 328 8698 791

**Se hai necessità di contattarci inviaci un FAX al n° 02 301 320 47 o una @mail ai ns indirizzi.
E' sempre attiva la segreteria telefonica al n° 0865 195 6044: identificati, se iscritto verrai richiamato.**

A tutto il personale scolastico della Regione

OGGETTO: Falsi allarmismi sulla regolarizzazione dei periodi assicurativi all'Inps. Non opera la prescrizione. La Uil Scuola sarà sempre in grado di sistemare la posizione contributiva lì dove sia mancante o vi siano delle anomalie.

Carissimi,

la presente per confermarvi che la prescrizione – che ha destato grande preoccupazione tra il nostro personale- per i contributi non presenti nella banca dati Inps dal 1° gennaio 2019 scatta solo per gli insegnanti elementari e degli asili iscritti nella cassa CPI (Cassa Pensioni Insegnanti di asilo, scuole elementari parificate o paritarie) e **non per tutto il restante personale della scuola e del pubblico impiego, iscritti alla cassa CTPS (Cassa Trattamenti Pensione Stato).**

Dopo mesi di trattative, l'INPS ha finalmente chiarito che, per i lavoratori iscritti alla CTPS (a cui appartiene il personale della scuola), qualora non si trovassero i contributi relativi a determinati periodi, **sarà l'Amministrazione a farsi carico della copertura delle mancanze retributive.**

Quindi la prescrizione non opera per il personale della scuola e del pubblico impiego perché sarà il datore di lavoro pubblico ad essere chiamato a sostenerne l'onere.

Comunque è intenzione di questa segreteria provvedere nel più breve tempo possibile a segnalare all'Inps le anomalie che riscontreremo nei estratti contributivi e a sistemare la situazione contributiva per il tramite del nostro patronato ITAL-UIL. Ma tutto ciò con una serenità di fondo in quanto non opera la prescrizione e i casi già sottoposti sono tantissimi.

Il personale della scuola necessita di certezze e tranquillità ed è compito del sindacato darle.

La Uil Scuola da tempo sta effettuando incontri di formazione per informare correttamente la categoria e dare gli strumenti per una sistemazione dell'estratto contributivo qualora ce ne fosse bisogno.

La UIL Scuola Molise e le strutture ITAL-UIL si sono predisposte ad assistere, accogliere, verificare e sistemare le posizioni contributive senza allarmismi e con la consueta attenzione verso il personale della scuola.

Sul retro il comunicato stampa con il quale l'INPS chiarisce definitivamente il tutto

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52078>

Nicolino Fratangelo
Segretario Regionale UIL Scuola RUA Molise

UIL Scuola Molise Segreteria Regionale 86100 CAMPOBASSO Via Conte Verde, 3
Tel. 338 8987 029 - 328 86 98 791 – 0865 195 6044 (segr. telefonica) - Fax 02 301 320 47
www.uilsuola.it nfratangelo@uilsuola.it molise@uilsuola.it fmancini@uilsuola.it

Prescrizione contributi dipendenti pubblici: chiarimenti 14 agosto 2018 su: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52078>

In merito alla **prescrizione dei contributi** dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche, confluite nell'INPS, si chiarisce che la **posizione assicurativa** potrà essere sistemata anche **dopo il 1° gennaio 2019**.

Questa data ha rilievo per i rapporti fra INPS e **datori di lavoro pubblici**, perché mutano le conseguenze del mancato pagamento contributivo accertato dall'Istituto.

Il **31 dicembre 2018** non deve essere considerato come la data ultima entro cui l'iscritto/dipendente pubblico può chiedere la variazione della propria posizione assicurativa, ma come il termine che consente al datore di lavoro pubblico di continuare ad applicare la precedente prassi consolidata nella **Gestione dell'ex INPDAP** che individuava la data di accertamento del diritto alla contribuzione di previdenza e assistenza come giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione.

Sotto questo aspetto, la circolare INPS 15 novembre 2017, n. 169 non ha fatto altro che dettare disposizioni di armonizzazione in materia di prescrizione fra tutte le gestioni dell'Istituto, facendo decorrere la prescrizione contributiva dalla data di scadenza del termine per effettuare il versamento; al tempo stesso, è previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2018, durante il quale i datori di lavoro possono continuare ad avvalersi delle modalità in uso nell'INPDAP per la regolarizzazione contributiva.

A maggior chiarimento, va evidenziato che i flussi di denuncia che perverranno all'INPS **dal 1° gennaio 2019** saranno gestiti secondo le nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019 dovranno **sostenere un onere** calcolato secondo le indicazioni della circolare INPS 169/2017 (ossia sarà obbligato a sostenere l'onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia).

Pertanto, il termine del 31 dicembre 2018 non è un termine decadenziale per i lavoratori. I lavoratori pubblici possono, anche successivamente al 31 dicembre 2018, presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa. Ciò che cambia sono gli effetti che scaturiscono a carico dei datori di lavoro pubblici, mentre il periodo di lavoro alimenta il conto assicurativo e viene reso disponibile alle prestazioni.

I dipendenti che vogliano verificare la propria posizione assicurativa possono accedere, tramite PIN, all'estratto conto e verificarne la correttezza. In caso riscontrassero lacune o incongruenze, possono chiedere la variazione **RVPA**, istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio.

L'unica eccezione è costituita dagli iscritti alla **Cassa Pensioni Insegnanti (CPI)**, ossia gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali (non rientrano in questa categoria, invece, i docenti MIUR). Per questi lavoratori, nell'ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro può sostenere l'onere della rendita vitalizia; nel caso in cui non vi provveda, il lavoratore dovrà pagare tale onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.

OO142 Roma

Viale Aldo Ballarin, 42



06 5905 5085



ufficio.stampa@inps.it